

CREPE NEI MURI?

Lavori Pubblici

Informazione tecnica on-line

🏠 News Normativa Focus Libri Aziende Prodo

Home > News > ANTINCENDIO

Codice di prevenzione incendi: Entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero dell'Interno

21/10/2019

👁 616 volte



È entrato in vigore ieri il **Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019** recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".



Con il decreto in argomento sono state introdotte importanti modifiche al Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015.



Sull'argomento è, già, intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la **circolare n. 361 del 13 marzo 2019** avente ad oggetto "Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate".



Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:

1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011);
2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di

Accedi tramite il tuo account social



Accedi tramite il tuo account LavoriPubblici

Password dimenticata?

ACCEDE

Non hai un account su LavoriPubblici?

ISCRIVITI

📞 Contatti 📄 Accedi/Registrati

SOFT.LAB
SOFTWARE PER L'EDILIZIA

SAIE
BARI 24-26 Ottobre 2019

TI ASPETTIAMO A BARI!

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Segui Lavori Pubblici su

Segui Lavori Pubblici su

Segui Lavori Pubblici su

IP TOPNEWS [GIORNO](#) [SETTIMANA](#) [MESE](#)



Imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il MEPA: nuovi chi...



Corte dei Conti: Sui fondi dedicati alla realizzazione di un'opera p...



Riqualficazione energetica: niente cessione della detrazione alla soc...



Legge di Bilancio 2020 e Bonus facciate, Architetti Ancona: 'Daremo nu...



In 10 Regioni la p.a. sospende il procedimento se manca la prova del c...

prevenzione incendi".

TUTTE LE NEWS ►

1. L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

2. L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
- per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> • Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Codice o • Regole tradizionali 	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

Sono, oggi, ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In allegato il **Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019** unitamente al

LavoriPubblici.it



Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2015 coordinato sino al DM
12/4/2019.


A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**


© Riproduzione riservata

COMMENTI

Tag: **ANTINCENDIO** Prevenzione incendi ministero dell'interno

Documenti Allegati

 Decreto 12 aprile 2019

 Decreto 3 agosto 2019 coordinato

NOTIZIE CORRELATE

CANALI TEMATICI ►



ANTINCENDIO

14/10/2019

Ingegneria antincendio:
La linea guida CNI per le prestazioni e per il

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

02/10/2019

Prevenzione incendi:
dagli ingegneri professionisti giudizi e

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

16/09/2019

Controllo e manutenzione dei sistemi di rivelazione

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

30/08/2019

Scuole e asili nido:
Prorogate le scadenze per l'adeguamento

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

05/08/2019

Prevenzione incendi:
Approvata dal CCTS la regola verticale per gli

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

01/08/2019

Prevenzione incendi: in arrivo il Codice 2.0

CONDIVIDI

COMMENTI

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

©1998-2019 Grafill s.r.l. - Palermo - P.IVA 04811900820 - Tutti i diritti riservati - [Informativa sulla privacy](#)



Chi siamo



Iscriviti



Scrivi per noi



Contatti

Site Map

Istruzioni e-commerce
Libri e software tecnici
Aziende tecniche
Prodotti tecnici
Professionisti

Bandi ed incarichi
Scadenziario fiscale
Gazzette regionali
Indici, interessi e tassi
Prezzari regionali



Social